



COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 5 del 24/01/2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **18:30** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale.

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	COMAGLIO DAVIDE	Sindaco	X	
2.	FIAMOZZI ANITA	Assessore Esterno	X	
3.	GOFFI SALVATORE	Assessore Esterno	X	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale: **LO PARCO ANNALISA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **COMAGLIO DAVIDE**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 5 del 24 gennaio 2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

il Capo I del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

l'articolo 1, comma 22, della Legge n.208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011 istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

l'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art.10, comma1, lett.a), della legge 28 dicembre 2011, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto indicato all'art.3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamati, inoltre:

l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, termine prorogato al 28/02/2019 con decreto 7 dicembre 2018;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art.2, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune al 31 dicembre 2017 (penultimo anno precedente a quello in corso), quale risulta dai dati pubblicati dall'istituto Nazionale di Statistica, è di 2.679 abitanti, che colloca il Comune di Muscoline nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);

Richiamati:

il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 507/1993;

l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

“fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998, fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000”;

il cosiddetto principio di “Ultrattività delle tariffe”, stabilito in via specifica per l'imposta di pubblicità dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 507/1993, il quale prevede espressamente che, in caso di mancata adozione della deliberazione di individuazione delle tariffe annuali, le stesse si intendono prorogate di anno in anno;

l'art. 23, comma 7, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha abrogato il sopra citato art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, che aveva consentito l'aumento tariffario a decorrere dall'anno 2000, a decorrere dal 26 giugno 2012;

l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

Evidenziato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50% sull'imposta di pubblicità deliberate, anche tacitamente, dai comuni a partire dal 2013;

Richiamati, altresì:

la Risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, sulla base di quanto enunciato dalla Corte Costituzionale ha precisato che *“il 26 giugno 2012 è la data che segna lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime. Conseguentemente, una delibera esplicita approvativa o conformativa delle maggiorazioni in questione, adottata entro il 26 giugno 2012, legittima la richiesta di pagamento delle stesse da parte dell'ente locale; diversamente, una delibera approvativa o confermativa emessa in data successiva a quella predetta non può che ritenersi illegittima, essendo venuta meno – a seguito dell'intervento abrogativo disposto dall'art. 23, comma 7 del D. L. n. 83 del 2012 – la norma di cui all'art. 11, comma 10 della legge n. 449 del 1997, attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari. Le stesse considerazioni devono estendersi anche nel caso di proroga tacita delle tariffe, posto che per l'anno 2012 il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione era stato prorogato al 31 ottobre 2012, il comune poteva legittimamente richiedere il pagamento delle maggiorazioni. In ogni caso, occorre far riferimento alla disciplina particolare che regola le varie fattispecie dell'imposta o del diritto. Da quanto appena illustrato, è evidente che a partire dall'anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione”;*

il comma 919 della Legge 145/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale SO n. 62/L del 31.12.2018, il quale ha stabilito che *“a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”;*

considerato, infine, che la predetta Legge di stabilità 2019 (n. 145/2018) non ha previsto alcun blocco tariffario, come invece era stato per gli anni 2016, 2017 e 2018;

ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dal comma 919 della Legge n. 145/2018;

esaminato il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita : *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le*

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con il decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e della finanza pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, reso dal competente responsabile di area ai sensi dell'art. 49 - comma primo - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2019, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dall'adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

4. di dichiarare, stante l'esigenza di poter disporre, immediatamente, da parte dell'economia comunale della somma così da poter far fronte alle spese urgenti che si renderanno necessarie, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000;

4. di comunicare il presente provvedimento ai capogruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.**

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Muscoline, 24/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

- In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Muscoline, 24/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to COMAGLIO DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato sul sito web istituzionale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Muscoline, 05 febbraio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

In data **04 marzo 2019**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA